

Il tema della rappresentanza e rappresentatività sindacale nei luoghi di lavoro...

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Naffone, avvocato Cdl. di Torino responsabile e coordinatore Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil...

Rappresentanza sindacale tra referendum e riforma legislativa

PIERGIOVANNI ALLRVA - GIOVANNI NACCARI

simo elettorale, la maggioranza dei seggi. Invece con la regola del terzo questa ipotesi diviene possibile in teoria e in pratica.

Rientra ancora in questo primo profilo la questione della effettiva fruibilità e agibilità democratica, che impone non sia troppo difficile per le associazioni o gruppi sindacali di nuova costituzione presentare liste alle elezioni delle Rsu e sottoporli al giudizio dei lavoratori.

Per questo è necessario che la soglia di accesso, ovvero il numero delle firme richiesto per la presentazione delle liste sia basso (ad esempio uguale al 3% dei lavoratori occupati nelle unità produttive) anche se una soglia è necessaria per intuibili motivi.

Ancora è necessario che la nuova legge, pur non dovendo essere esautiva di tutte le modalità e procedure di elezioni delle Rsu, che possono essere rinviate alla contrattazione collettiva abbia però una sua completezza e quindi una sua efficacia normativa ed effettiva esigibilità. Allo scopo è sufficiente - crediamo - che indichi il criterio elettivo (proporzionale) e la composizione delle Rsu in relazione al numero dei lavoratori occupati nelle unità produttive.

Occorre dunque da parte di chi sul piano della autonomia privata ha sottoscritto soluzioni diverse e comprensibilmente continua a preferirle, la consapevolezza che se è necessario promuovere una legge di riforma per evitare il referendum essa non può essere che coerente con i principi di parità di trattamento e con il rispetto del criterio elettivo e quindi del

ferazione che in teoria potrebbe essere infinita.

Una ragionevole soglia per il riconoscimento delle organizzazioni sindacali è pertanto, inevitabile. Ma l'importante è che si tratti di una soglia oggettivamente misurabile e non solo qualitativa. Altrimenti gli elementi di presunzione o di autoinvestitura che si sono voluti eliminare con il superamento dell'art 19 dello Statuto torneranno per questa via.

Soluzione equilibrata ci sembra quella che misura la rappresentatività del sindacato in un'area anche più vasta di quella aziendale, utilizzando indici quantitativi di consenso elettorale e di consistenza associativa fermo restando che il godimento dei diritti implicanti un costo economico dovrà essere proporzionato alle adesioni nel luogo di lavoro. La salvaguardia del sindacato rappresentativo a livello super aziendale non deve significare peraltro, discriminazione in danno di formazioni sindacali con reale seguito nel posto di lavoro.

3) Il rapporto tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta nei luoghi di lavoro è il terzo aspetto determinante, a nostro avviso, della riforma. Accanto al canale elettivo finalizzato alla formazione dell'agente contrattuale deve esserci un canale di democrazia diretta che in determinati casi, permetta una verifica da parte dei lavoratori destinatari del contratto. Su questo punto si è inserita una interessante novità, e cioè che la verifica dell'operato delle Rsu sia prevista e disciplinata dalle loro stesse regole di funzionamento.

Le critiche avanzate da taluni sostenitori di una più ampia democrazia diretta non colgono nel segno, a nostro avviso perché mentre il legislatore e la contrattazione nazionale tendono naturalmente a privilegiare la democrazia rappresentativa rispetto a quella diretta l'organo eletto è sicuramente più disposto a mettersi in discussione di fronte ai suoi elettori.

In conclusione è, poi, da salutare positivamente la convergenza che finora si è determinata nella commissione Lavoro del Senato fra forze politiche, anche assai diverse per una proposta di ampliamento degli spazi di democrazia nei luoghi di lavoro e che costituisce di per sé una importante riforma istituzionale.

Numerose lettrici e numerosi lettori hanno chiesto di illustrare gli aspetti fondamentali e qualificanti della proposta di riforma del sistema pensionistico elaborata dal gruppo progressisti federativi. Teniamo di soddisfare la richiesta.

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA Rita Cavaterra Ottavio Di Loreto Angelo Mazzieri Nicola Trisci

Unico sistema

La proposta prevede la realizzazione di un unico sistema per l'assicurazione obbligatoria per invalidità vecchiaia e superstiti. A tale sistema devono essere obbligatoriamente iscritti tutti i cittadini che hanno redditi da lavoro (articolo 38, comma 2 Costituzione della Repubblica italiana) indipendentemente dal tipo di lavoro e dal tipo di rapporto di lavoro (dipendente autonomo libero professionale, para-subordinato). La gestione dell'unico sistema può essere garantita anche da un adeguato numero di Istituti previdenziali purché tutti applichi la stessa normativa.

La unicità del sistema presuppone stesse regole per tutti i lavoratori. A tale scopo è prevista la graduale omogeneizzazione delle aliquote di contribuzione e dei redditi imponibili.

Periodi utili

Oltre ai periodi di contribuzione per prestazioni remunerative per tutti i lavoratori è previsto anche il riconoscimento dei periodi di malattia, di assistenza antitubercolare di infortunio sul lavoro di disoccupazione di integrazione salariale, di aspettativa sindacale, di sosta nel lavoro a tempo parziale ciclo non inferiore a sei mesi l'anno di specializzazione anche se eccedenti quelli di malattia indennizzata di assenza dal lavoro per maternità e quelli corrispondenti alla sola astensione obbligatoria per maternità se intervenuta in assenza di rapporto di lavoro dipendente o di attività autonoma di educazione dei figli per sei mesi a figlio entro i primi sei anni di vita per assistenza a favore di congiunti conviventi e disabili in misura non inferiore al 70% per non più di 15 giorni all'anno e per un massimo di un anno di servizio militare per cariche pubbliche. Inoltre è prevista la facoltà di riscattare il corso legale di laurea la sospensione del lavoro per attività di ricerca fino ad un massimo di un anno un periodo massimo di cinque anni di inoccupazione tra il 18° e il 32° anno di età lavoro in paesi esteri non convenzionati omissione di contributi prescritti.

Accesso alla pensione

Si può richiedere la pensione a scelta dell'interessato a tra il 55° e il 65° anno di età a condizione che

Sintesi della proposta «Progressisti Federativi» per la riforma delle pensioni/1

si possano far valere almeno cinque anni di anzianità assicurativa e contributiva, - sia risolto il rapporto di lavoro - l'importo della pensione risulti superiore all'importo dell'assegno sociale.

Dopo il compimento del 65° anno di età si può liquidare la pensione anche se il rapporto di lavoro è cessato almeno due anni prima della cessazione definitiva dell'attività lavorativa il rapporto di lavoro a tempo pieno venga tra sciolto a tempo parziale si può cumulare l'importo della pensione maturata con il reddito da lavoro a tempo parziale. Alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro l'importo della pensione viene rideterminato.

Gli attuali iscritti possono continuare ad accedere alla pensione con 35 anni di contribuzione indipendentemente dall'età.

Calcolo della pensione

Attualmente l'importo della pensione è determinato da una percentuale della retribuzione pensionabile. La percentuale di commisurazione della pensione è influenzata in modo determinante dagli anni di contribuzione o di servizio utile. Sia la determinazione dell'anzianità contributiva o degli anni di servizio utili sia la quantificazione della retribuzione pensionabile sono sensibilmente differenziate tra le varie gestioni producendo costi impropri di pensione fortemente differenziati anche a parità di condizioni.

Per ottenere gli stessi rendimenti sarebbe necessario imporre, alle varie gestioni e in via immediata regole identiche sia per la determinazione della retribuzione pensionabile sia per la determinazione dell'anzianità contributiva. Ma anche in tale ipotesi resterebbe comunque il diverso rendimento conseguente alla diversa dinamica

La soluzione individuata con la proposta di legge in esame potrebbe essere sintetizzata nello slogan «ogni lira di contribuzione deve rendere la stessa quota di pensione».

Infatti l'importo della pensione verrebbe determinato sulla base dell'importo dei contributi versati o accreditati. In tale modo eventuali differenze nella retribuzione imponibile e pensionabile nelle aliquote di contribuzione e di commisurazione della pensione nonché nell'anzianità contributiva sarebbero influenzate rispetto l'obiettivo della parità di rendimento a parità di contribuzione. Per determinare l'importo della pensione la proposta prevede la «capitalizzazione virtuale» dell'importo dei contributi accreditati al singolo lavoratore trasformando poi al momento della richiesta della pensione il «montante» così determinato in importo di pensione.

Il «montante» contributivo individuale e quello risultante dalla somma dei contributi, versati accreditati e dovuti rivalutati annualmente al tasso corrispondente alla variazione annua del reddito da lavoro per occupato aumentato di un punto percentuale. La trasformazione in pensione avviene dividendo l'importo del montante contributivo maggiorato con un coefficiente di adeguamento (provvisoriamente stabilito pari al 10%) per gli anni di speranza di vita media della popolazione della stessa età del richiedente la pensione. In tal modo l'importo della pensione risulta proporzionato alla contribuzione e modulato in relazione all'età nella quale la pensione viene richiesta.

Reversibilità. Attualmente nella prevalenza delle gestioni per il coniuge superstite la quota di reversibilità è pari al 60% dell'importo lordo della pensione diretta. Ma a fine della quota disponibile la situazione è molto diversa. Se una coppia vive con una sola pensione diretta di L. 1.500.000 al mese ed ha «spese fisse» per L. 700.000 al mese ha un residuo di L. 800.000 mensili per vivere. Il 60% della pensione diretta corrisponde a L. 900.000 che al netto delle «spese fisse» consente la disponibilità, per il coniuge superstite di sole 200.000 lire al mese. La proposta prevede di ridurre al 35% l'aliquota di reversibilità ma di aumentarla al 70% nel caso in cui il coniuge superstite sia sprovvisto di redditi ovvero abbia redditi di importo modesto.

(Continua)

Soglia d'accesso parità di condizioni

Non si tratta qui di prendere posizione polemica a favore o contro la ormai famosa clausola che, nell'accordo interconfederale sulle Rsu ha riservato ai sindacati firmatari dell'accordo nazionale un terzo dei seggi quanto di prendere atto che ciò che può legittimamente essere contenuto in un contratto il quale regola gli interessi delle parti contraenti, può, invece come in questo caso, non risultare legittimo se inserito in una legge la quale ha come si comprende, il vincolo costituzionale della parità di trattamento.

Una legge sulle Rsu elettive non può consentire che chi ha ricevuto in ipotesi la minoranza dei voti, abbia per il meccani-

LA PASQUA IN SARDEGNA. MINIMO 25 PARTECIPANTI. La quota comprende volo a/r l'assistenza aeroportuale ad Alghero, la sistemazione in camera doppia in albergo a 3 stelle superiore la pensione completa tutte le visite previste dal programma...

DALLA SIRIA A BAALBECK. MINIMO 15 PARTECIPANTI. La quota comprende volo a/r le assistenze aeroportuali i visti consolari i trasferimenti interni la sistemazione in camera doppia in alberghi di prima categoria e nei migliori disponibili nelle località minori la pensione completa in un pranzo a Hong Kong tutte le visite previste dal programma...

L'Unità vacanze. L'AGENZIA DI VIAGGI DEL QUOTIDIANO. MILANO VIA F. CASATI 32. Telefoni (02) 6704610-844 fax (02) 6704522 Telex 335257

VIAGGIO IN VIETNAM. MINIMO 15 PARTECIPANTI. La quota comprende volo a/r le assistenze aeroportuali, il visto consolare i trasferimenti interni la sistemazione in camera doppia in alberghi di prima categoria e nei migliori disponibili nelle località minori la pensione completa in un pranzo a Hong Kong tutte le visite previste dal programma...

IL PERÙ, LA COSTA, LA SIERRA E L'INTEY RAYMI. MINIMO 15 PARTECIPANTI. La quota comprende volo a/r le assistenze aeroportuali i trasferimenti interni la sistemazione in camera doppia in alberghi di prima categoria e seconda categoria superiore la mezza pensione (due giorni con la prima colazione) tutte le visite previste dal programma...

L'IRLANDA VERDE. MINIMO 25 PARTECIPANTI. La quota comprende volo a/r le assistenze aeroportuali la sistemazione in camera doppia in alberghi di categoria turistica superiore la prima colazione meridiana e le cene in albergo tutte le visite previste dal programma l'assistenza di guide locali.

VIAGGIO IN CINA E MONGOLIA. MINIMO 15 PARTECIPANTI. La quota comprende volo a/r le assistenze aeroportuali il visto consolare i trasferimenti interni la sistemazione in camera doppia in alberghi di prima categoria e nei migliori disponibili nelle località minori la sistemazione in yurtte a 4-5 posti nella Prateria Mongola la pensione completa tutte le visite previste dal programma...

VIAGGIO IN AUSTRALIA. MINIMO 20 PARTECIPANTI. La quota comprende volo a/r le assistenze aeroportuali il visto consolare i trasferimenti interni la sistemazione in camera doppia in alberghi a 4 e 5 stelle la mezza pensione tre giorni in pensione completa tutte le visite previste dal programma l'ingresso ai parchi l'assistenza di guide locali australiane un accompagnatore dell'Italia.